

9/7/14 WED 14:42 ( 0433580333 # 1/3

COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE			
Seg. Urbanist.	Prot. N°	5944	Urbanist.
Region.			Elett.
Trib.	- 9 LUG. 2014		Anagrafa
Messo			St. Civ.
Vigili			Ass. S.
Albitot.	Cat. 3	Cl. B	Ass. S.
Sindaco	Commercio		Segretario

# COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE

## L'ORGANO DI REVISIONE

- Al Sig. Sindaco
- Al Responsabile Servizio Personale

**OGGETTO:** Contrattazione collettiva decentrata - anno 2012: Certificazione ex artt. 40 e 40-bis, D.Lgs. 165/2001.

Il sottoscritto **MARCO DE CARLO**, Revisore unico del Comune di Cappella Maggiore,

Premesso

- Che l'art. 5, comma 3, del CCNL 01.04.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22.01.2004 prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vicoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, venga effettuato dall'organo di revisione ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno;
- che gli artt. 40 e 40-bis del D.Lgs. 165/2001 prevedono l'intervento degli organi di controllo per la certificazione delle relazioni accompagnatorie di "ogni contratto integrativo", nonché il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e le vigenti norme di legge;
- che il parere del revisore attiene tale compatibilità dei costi e deve essere reso in coerenza con i contratti collettivi vigenti,

richiamata la determinazione n. 743 del 19.12.2013 "Costituzione fondo per le risorse decentrate anno 2013";

verificate le modalità procedurali della contrattazione integrativa decentrata;

vista la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria redatte il 30.5.2014 dal Responsabile del servizio Personale ed Economico Finanziario, con le quali viene illustrato il contenuto della pre-intesa dell'accordo annuale relativo alla costituzione e utilizzo del fondo produttività per l'anno 2013;

nel rispetto della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) art. 1 c. 557, così come modificata dal DL 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010, che dispone che gli enti soggetti al rispetto del patto di stabilità "assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte prioritariamente alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti";

nel rispetto dell'art. 9, comma 2 bis del D. L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, secondo il quale l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

atteso che pur in presenza di una cessazione di personale avvenuta nel 2013, l'importo del fondo 2013, al netto degli istituti non soggetti al vincolo del rispetto dell'art. 9 comma 2bis, risulta inferiore all'importo del medesimo fondo 2010, diminuito della percentuale di diminuzione di personale avvenuta nel 2013 calcolata secondo il criterio della c.d. semisomma di cui alla circolare RGS 21/2013:

Risorse stabili	€ 53.805,35	€ 53.689,47
Risorse variabili soggette a limite	€ 5.835,00	€ 2.635,00
Risorse variabili non soggette a limite	€ 9.805,00	€ 8.565,00

	2010	2013
Personale a inizio anno	16,84	16,56
Personale a fine anno	16,84	15,75
Personale nell'anno con il metodo semisomma	16,84	16,16
Percentuale di riduzione del limite		4,04%

Il limite 2010 adeguato alla riduzione del personale è pari a € 57.231,00, ossia fondo 2010 (€ 59.640,00) - (meno) la percentuale di riduzione del 4,04%.

Considerato che la parte variabile del fondo 2013 è costituita dalle somme, previste da norme contrattuali e di legge derivanti dall'applicazione dell'art. 15, comma 1, lettera k) non considerate ai fini dei vincoli relativi alle spese del personale e precisamente:

- € 5.785,46 per la liquidazione dei compensi D. Lgs. 163/2006 e s.m. e i. ai personale degli uffici tecnici;
- € 1.614,96 per la liquidazione dei compensi ISTAT per censimento popolazione;
- € 306,87 per risparmi del fondo lavoro straordinario;
- € 857,50 per somme non utilizzate del fondo anno precedente;

e dalla somma di € 2.634,98 di cui all'art. 15, c. 2, del CCNL del 01.04.1999 che sarà spendibile solo dopo una positiva certificazione rilasciata dall'Organismo di Valutazione.

Rilevato che risultano complessivamente destinate alla contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2013 risorse per € 64.889,24.

Atteso che le risorse decentrate di natura stabile risultano, anche nell'anno 2013, superiori alla somma degli importi destinati a progressioni orizzontali e indennità di comparto.

Accertato che l'ammontare di dette risorse è stato determinato nel rispetto delle prescritte disposizioni di legge e contrattuali e trova copertura:

- nelle voci stipendiali dei singoli servizi per quanto concerne le progressioni orizzontali e l'indennità di comparto (quota carico Ente);
- nelle voci relative alla contrattazione decentrata dei singoli servizi per quanto concerne le indennità di rischio, disagio, particolari responsabilità, comparto (quota finanziata dal fondo accessorio), deleghe personale servizi demografici, maneggio valori, produttività individuale (es. recupero evasione ICI) e collettiva.

#### RILEVATO CHE

- in base al comma 6 dell'art. 76 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito in L. 133/2008, era prevista l'emanazione di un apposito D.P.C.M. che avrebbe dovuto stabilire "gli obiettivi differenziati di risparmio in base alla virtuosità degli Enti", ma che tale Decreto non risulta emanato;
- che trattandosi di posta relativa all'esercizio 2013, la stessa assume la connotazione di residuo passivo per l'anno 2013;

#### NEL CERTIFICARE

1. che gli oneri previsti per la contrattazione decentrata 2013 del personale del Comune di Cappella Maggiore, corrispondenti ad € 56.324,47 al netto delle risorse di € 8.565,00 di cui all'art. 15, c.1 lettera k), previste da norme contrattuali e di legge, non considerate ai fini dei vincoli relativi alle spese del personale sono stati determinati nel rispetto delle prescritte disposizioni di legge e contrattuali e trovano copertura:

- nelle voci stipendiali dei singoli servizi per quanto concerne le progressioni orizzontali e l'indennità di comparto (quota carico Ente);
  - nelle voci relative alla contrattazione decentrata dei singoli servizi per quanto concerne le indennità di rischio, disagio, particolari responsabilità, comparto (quota finanziata dal fondo accessorio), deleghe personale servizi demografici, maneggio valori, produttività individuale (es. recupero evasione ICI) e collettiva;
2. la compatibilità dell'ammontare complessivo delle risorse decentrate rispetto al conseguimento dell'obiettivo di riduzione della spesa di personale così come previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 27.12.2006, n. 296;
  3. la presenza tra i residui passivi dell'esercizio 2013 dell'importo necessario per la copertura del Fondo 2012;
  4. che tra le risorse decentrate stabili disponibili e il loro utilizzo, si concretizza un differenziale positivo a favore di dette risorse rispetto al loro previsto impegno per progressioni orizzontali e indennità di comparto,

**ESPRIME**

parere favorevole all'ipotesi di accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2013.

**NEL CONTEMPO R A C C O M A N D A**

di dare pubblicità a tale accordo "in modo permanente" sul sito Istituzionale dell'Ente, sia dei contratti integrativi stipulati, che delle relazioni tecnico - finanziaria e illustrativa.

Letto, approvato e sottoscritto, 3 luglio 2014

**IL REVISORE DEI CONTI**  
dott. De Carlo Marco

